

Roma, 15 febbraio 2024

Spett.le  
Dussmann Service s.r.l.  
Via San Gregorio, 55  
20124 Milano  
Pec: dussmann@gigapec.it

Spett.le  
Trenitalia Spa  
Piazza della Croce Rossa, 1  
00161 Roma  
Pec:segreteriaacdati@cert.trenitalia.it

**Diffida alla corretta applicazione della normativa contrattuale di cui al CCNL Mobilità –  
Contestuale invito alla trattativa sindacale.**

Spett.le Dussmann Service s.r.l.,

con la presente, in qualità di legale della FAST-CONFSAL, si richiede in favore dei lavoratori alla stessa associati, Vs dipendenti, la immediata cessazione del comportamento da Voi tenuto e consistente nella illegittima disapplicazione della normativa contrattuale prevista dalle disposizioni di cui agli artt. 77, 81 e 82 del CCNL della Mobilità.

Nel particolare si rappresenta che al personale viaggiante impiegato nell'attività di pulizia sui treni durante il tragitto dei medesimi e che per tale ragione deve evidentemente essere ricompreso nell'ambito di applicazione soggettiva della norma di cui all'art. 77 CCNL citato non viene riconosciuta l'indennità per assenza dalla residenza per le giornate di turno in cui effettua servizi che comportano complessivamente un'assenza di durata non inferiore a tre ore.

Inoltre al suddetto personale, sebbene assegnatario di un orario di lavoro articolato in turni non cadenzati, non viene riconosciuta l'indennità di turno, prevista dalla norma di cui all'art. 81 CCNL citato. Parimenti in danno dei medesimi lavoratori impiegati per disposizione aziendale in lavorazioni comportanti l'uso di sostanze nocive e tossiche non viene da Voi corrisposta l'indennità per lavorazioni disagiate prevista dall'art. 82 CCNL citato.

Si lamenta infine il mancato riconoscimento come "orario di lavoro" del cd "tempo intermedio o tempo sosta" essendo evidente che l'intervallo fra l'arrivo del primo treno a destinazione e la partenza del secondo treno per altra destinazione ovvero per il rientro del

lavoratore nella propria residenza debba essere considerato tempo di lavoro. Invero in tale intervallo il lavoratore non è libero di effettuare le attività che vuole bensì è a disposizione del datore di lavoro specificamente rimanendo a disposizione del datore di lavoro “in riserva” o in sosta di servizio” in una situazione in cui, comunque, non ha alcuna libertà di disporre del proprio tempo. Ne consegue il corrispondente obbligo retributivo del datore di lavoro.

Sulle questioni sopra rappresentate si è pronunciata la Magistratura del Lavoro su tutto il territorio nazionale, riconoscendo il diritto dei lavoratori alle voci retributive sopra indicate ed affermando l’obbligo della società in intestazione alla corretta applicazione della disciplina contrattuale ed alla corresponsione del corretto trattamento retributivo.

Il comportamento sopra descritto illegittimo e discriminatorio in danno del personale viaggiante adibito all’attività di pulizia sui treni durante il tragitto ha arrecato ai lavoratori evidenti danni economici e morali nonché effetti pregiudizievoli di natura previdenziale.

Tutto ciò premesso si diffida la società Dussmann Service s.r.l dal cessare il comportamento sopra descritto rivendicando la corretta applicazione della disciplina contrattuale ed il riconoscimento delle indennità sopra richiamate nonché del computo del cd tempo sosta quale “orario di lavoro”. Contestualmente si invita la medesima società ad una trattativa con la organizzazione sindacale sopra menzionata finalizzata alla risoluzione della controversia.

Preavvisando che in mancanza di riscontro si procederà ad avviare in favore dei lavoratori tutte le azioni necessarie alla loro tutela in ogni sede competente.

La committente Trenitalia è chiamata in qualità di responsabile solidale ex art. 29 dlgs 276/2003, art. 1676 c.c. ed in forza del codice degli appalti.

La presente è da intendersi atto interruttivo della prescrizione del diritto alla corretta applicazione della normativa contrattuale e dei crediti maturati per i titoli sopra specificati.

Cordialmente

Avv. Giulia Valenti